

### **CONTRATTO DI COMODATO PER IL LOCALE SITO IN V.LE DON BOSCO, 34 ALL'ARCHEO CLUB MACERATA "S. RICCI".**

**ID 77695**

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra :

1) Dr. Pierluigi Costantini nato a Macerata il 07.02.1949, residente a Macerata, Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Macerata il quale agisce in nome per conto e nell'interesse del Comune stesso, codice fiscale 80001650433 ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000.

2) Archeo Club Macerata "S. Ricci" cod. fiscale 93012310434, in persona del Presidente pro tempore, Sig. Gianfranco Paci, nato a Camearno (AN) e residente a Ancona in Via Della Loggia, 40 - Codice Fiscale: PCAGFR46A07B468G

Tra le parti come sopra costituite, si stipula e si conviene quanto segue:

ART.1) Il Comune di Macerata, come sopra rappresentato, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 193/38 del 10.03.2006 prot. n. 957, assegna in comodato all'Archeo Club Macerata "S. Ricci" che accetta, in persona dell'intervenuto Presidente, il locale sito in V.le Don Bosco, 34 da utilizzare come sede.

Il presidente dichiara di aver preso visione del locale, di averlo trovato di proprio gradimento e adatto all'uso convenuto.

Il locale non potrà avere destinazione diversa da quella prevista nel presente atto né ceduto anche parzialmente a terzi, pena la decadenza immediata del comodato.

ART. 2) Il comodato, per patto espresso tra le parti, avrà durata di cinque anni a decorrere dal 01.05.2006 fino al 30.04.2011, con possibilità di rinnovo, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'assegnazione originaria.

ART.3) L'associazione potrà rinunciare all'utilizzo del locale in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione, salvo preavviso di mesi uno.

ART. 4) L'assegnazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. Il mancato utilizzo del locale o il mancato pagamento del contributo di cui all'art. 6 comportano la decadenza del presente comodato.

Sono, altresì, cause di decadenza le seguenti fattispecie previste dall'art. 8 del regolamento comunale sull'accesso alle strutture comunali da parte delle associazioni operanti nel territorio:

- a) perdita di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 22 dello Statuto per l'iscrizione all'Albo;
- b) scioglimento;
- c) mancato esercizio di attività nel territorio comunale per almeno un anno;
- d) cessione, anche parziale, a terzi del locale assegnato;
- e) mancata presentazione della documentazione di cui al successivo art.12;
- f) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.10;
- g) danni al locale senza provvedere al ripristino dello stesso;
- h) utilizzazione del locale in maniera difforme a quanto dichiarato nella richiesta.

ART. 5) E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere che il locale sia rilasciato libero di persone e cose e per fini istituzionali o per lavori di ristrutturazione o altre motivazioni.

In tale ipotesi e in caso di decadenza per fatto dell'associazione, il locale dovrà essere lasciato libero entro un mese dalla richiesta.

In mancanza della consegna della chiave e/o di sgombero del locale, l'Amministrazione procederà d'ufficio a liberare il medesimo, depositando il materiale dell'associazione presso un magazzino comunale. Le spese di trasloco e quelle di deposito saranno a carico dell'associazione e pertanto coattivamente recuperabili con la procedura di cui al R.D. 14.04.1919 n. 639.

ART.6) L'assegnazione del locale è subordinata al pagamento di un contributo sulle spese di manutenzione del locale da versarsi da parte dell'associazione comodataria, stabilito ed accettato in € 100,00 annue. Il contributo sarà soggetto, a partire dal secondo anno, a rivalutazione annuale pari al 100% delle variazioni accertate dall'Istat. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare unilateralmente il contributo, previa semplice comunicazione all'associazione all'inizio dell'anno di riferimento.

ART.7) Il contributo, come definito all'art.6, dovrà essere pagato alla Tesoreria Comunale in unica rata entro il 30.6 di ciascun anno.

ART.8) Il pagamento non potrà essere sospeso né ritardato per qualsiasi diritto, pretesa od eccezione dell'associazione. Il mancato pagamento, totale o parziale, del contributo oltre a causare la decadenza del presente comodato, costituisce l'associazione in mora in ogni caso e qualunque ne sia la causa, con conseguente diritto per il Comune di procedere allo sgombero del locale secondo quanto previsto all'art.5.

ART.9) Le parti danno atto che il locale viene assegnato nello stato in cui si trova attualmente, restando totalmente a carico dell'associazione qualsiasi intervento o lavoro, anche di carattere straordinario, utile e/o necessario allo svolgimento dell'attività dell'associazione, da effettuarsi in ogni caso previa autorizzazione scritta da parte del Comune, autorizzazione che non darà comunque titolo a rimborsi.

ART.10) L'associazione comodataria dovrà mantenere il locale in buono stato e piuttosto migliorarlo che deteriorarlo e, mentre per i deterioramenti sarà passibile dei danni, per i miglioramenti invece non potrà pretendere compenso alcuno.

L'associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da invasione od infiltrazione di acqua nei locali oggetto di assegnazione. Naturalmente l'associazione, quale custode, assume la piena e completa responsabilità per tutti i danni che essa possa arrecare all'immobile durante tutta la durata della comodato e così pure nei riguardi di beni mobili ed immobili di terzi.

ART.11) Sono a carico dell'associazione comodataria le spese attinenti alla manutenzione ordinaria, che necessita in ogni caso di preventiva autorizzazione, e di pulizia del locale, mentre quelle di manutenzione straordinaria faranno carico all'ente proprietario.

ART. 12) L'associazione comodataria è tenuta ad inviare entro il mese di aprile di

ciascun anno una relazione concernente:

- dichiarazione aggiornata del numero dei soci,
- attività svolte nell'anno precedente e quella programmata,
- eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare indagini periodiche onde verificare lo stato degli immobili o la rispondenza di quanto affermato nella relazione.

ART. 13) L'associazione è, altresì, tenuta al rispetto del regolamento comunale sull'accesso alle strutture comunali da parte delle associazioni operanti nel territorio comunale.

ART. 14) Tutte le spese del presente contratto sono a carico del comodatario che accetta di sostenerle.

ART. 15) Il presente contratto di comodato impegna sin da ora le parti ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

ART. 16) Per ogni altra condizione le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed alle disposizioni del Codice Civile che regolano il comodato.

Del che si è redatta la presente scrittura privata che, previa lettura e approvazione, viene sottoscritta in data 20.04.2006

PER IL COMUNE DI MACERATA

PER L'ARCHEO CLUB MACERATA "S. RICCI"